

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

A Partner of

VISION ZERO

Safety. Health. Wellbeing.



AMBIENTE LAVORO

18° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Convegno

LAVORO 4.0 E SMART WORKING

Relatore: Lorenzo Fantini



Mercoledì 17 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 - Sala Rossini • Pad. 36

Smart working e salute e
sicurezza sul lavoro: la
regolamentazione

di Lorenzo Fantini

Smart working: mancava una legge

Lo *smart working* (o lavoro agile)

È fattispecie di recente regolamentazione legale, a seguito di talune esperienze aziendali

Tale regolamentazione si rinviene nel Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*», in G.U. n. 35 del 13 giugno 2017

Cosa è?

Che si intende per **Lavoro agile** (o *smart working*)?

Definizione nell'articolo 18 della legge n. 81/2017

«modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»

Prime considerazioni

In ogni caso è lavoro prestato da un lavoratore, in base ad un accordo tra le parti, in qualunque luogo e, quindi, non necessariamente in azienda né necessariamente presso l'abitazione del lavoratore (se così fosse la disciplina di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sarebbe già esistente, contenuta all'articolo 3, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008)

Prima conclusione: il lavoro agile NON è telelavoro

(se non in senso ampio)

Salute e sicurezza: che fare?

Domanda fondamentale: che disciplina di salute e sicurezza si applicherà al lavoratore «agile»?

Le previsioni in materia di salute e sicurezza contenute nel d.lgs. n. 81/2017 (art. 22) dispongono quanto segue:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro»

Salute e sicurezza: che fare?

Domanda fondamentale: che disciplina di salute e sicurezza si applicherà al lavoratore «agile»?

Le previsioni in materia di salute e sicurezza contenute nel d.lgs. n. 81/2017 (art. 22) dispongono quanto segue:

«2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»

E l'articolo 23 puntualizza che il lavoratore «agile» ha copertura INAIL

Alcuni capisaldi della tutela

Possibile scenario di riferimento: le prime considerazioni

Il «lavoratore agile» è a tutti gli effetti un «lavoratore», ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 81/2008 (art. 2, comma 1, lettera a). Dunque:

- La particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa va considerata in sede di valutazione dei rischi
- Di conseguenza, vanno adottate tutte le misure idonee a eliminare o, siccome impossibile, a ridurre al minimo i rischi per il lavoratore
- Quindi, vanno «riprogettate» attività quali la considerazione dello stress lavoro-correlato per questi particolari lavoratori, la formazione, l'informazione (in questo si può far riferimento alla informativa di cui alla legge) e l'addestramento

Possibili scenari e prime considerazioni

Due osservazioni giuridiche basilari

- 1) le previsioni specifiche **non** fanno venir meno l'applicabilità del d.lgs. n. 81/2008
- 2) Lo *smart worker* sarà assicurato dall'INAIL


Due interrogativi di tipo pratico

- 1) Come andrà effettuata una corretta valutazione dei rischi per questi lavoratori?
- 2) Come è possibile controllare lo svolgimento della prestazione da parte del «lavoratore agile» a fini di salute e sicurezza sul lavoro (in relazione all'obbligo di vigilanza incombente sul datore di lavoro e il dirigente ex art. 18, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008)?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.aifos.it



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro